

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

SPECIALE Ristori e Milleproroghe - Conversione D.L. Ristori

Il D.L. 137/2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, c.d. Decreto Ristori, è stato convertito con L. 176/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 319 del 22 dicembre 2020. Si ricorda che i D.L. 149/2020 (c.d. Ristori *bis*), D.L. 154/2020 (c.d. Ristori *ter*) e D.L. 157/2020 (c.d. Ristori *quater*), sono stati abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base, e con la conversione del Decreto Ristori, trasposti, con modifiche, nel D.L. 137/2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articoli 1 e 1-ter	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall'articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1.</p> <p>È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019.</p> <p>Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.</p> <p>Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra individuati, anche ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, e che non hanno restituito il predetto contributo indebitamente percepito, l'Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente</p>

sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo.

Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva.

L'ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:

a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso;

b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020. Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1.

Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:

- persone fisiche 1.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro.

Infine, viene abrogato l'articolo 25-*bis*, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.

In sede di conversione in legge è stato previsto che il contributo a fondo perduto è incrementato del 50% rispetto alla quota di cui all'allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco:

- 561030 - gelaterie e pasticcerie;
- 561041 - gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 563000 - bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 551000 - alberghi.

Tali operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, D.L. 137/2020.

Il nuovo comma 14-*bis*, prevede che il contributo a fondo perduto è riconosciuto nel 2021:

- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

A tal fine, gli operatori devono essere interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Il successivo comma 14-*ter*, stabilisce che, fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro, per i suddetti operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, il contributo è determinato entro il 30% del presente contributo a fondo perduto. Al contrario, se svolgono come prevalente un'attività non rientrante tra quelle dell'allegato 1, il contributo competente nei limiti ordinari ed è ugualmente determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

	<p>Il nuovo articolo 1-ter, corrispondente all'articolo 6, D.L. 157/2020, il c.d. Ristori <i>quater</i>, estende il contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco riportati nell'allegato 4.</p>
Articolo 1-bis	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al Decreto Presidente del CdM 3 novembre 2020</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva; - dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2; - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020. <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Si applicano le disposizioni previste all'articolo 1, commi 3-11.</p> <p>Il contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2.</p>
Articolo 1-sexies	<p>Controlli antimafia</p> <p>Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9, articolo 25, D.L. 34/2020 in tema di controlli per la prevenzione di infiltrazioni criminali si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.</p>
Articolo 3	<p>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l'anno 2020, pari a 142 milioni di euro.</p> <p>Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del CdM che dispone la loro erogazione.</p> <p>Inoltre, al Fondo affluiscono anche le risorse stanziare per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-bis, D.L. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio.</p>
Articolo 4-ter	<p>Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori e norme relative alle procedure pendenti</p> <p>Vengono introdotte alcune modifiche alla L. 3/2012 con il fine di semplificare l'accesso alla procedura da sovraindebitamento.</p> <p><u>Nozione di consumatore</u></p> <p>Preliminarmente cambia la nozione di consumatore di cui all'articolo 6, L. 3/2012 che adesso comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di Snc, Sas e Sapa, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.</p> <p><u>Ammissibilità al piano</u></p> <p>Modificando l'articolo 7, L. 3/2012, cambiano i presupposti di ammissibilità alle procedure. Viene, in particolare, soppressa la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'Iva e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla</p>

procedura aggiungendovi anche l'aver già ottenuto l'esdebitazione per 2 volte, l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Inoltre, viene previsto che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Gruppi familiari

Con il nuovo articolo 7-bis, L. 3/2012, richiamando il contenuto dell'articolo 66, D.Lgs. 14/2019, viene estesa la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari. La disciplina si applica sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune. La procedura prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

Modifiche al contenuto della proposta

Viene modificato l'articolo 8, L. 3/2012, riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli articoli 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si stabilisce, infatti, che la proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'Occ attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Deposito della proposta

Viene modificato l'articolo 9, L. 3/2012, prevedendo che sia alla proposta di piano del consumatore sia alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione dell'Occ contenente, fra le altre l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le

obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

L'Occ, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Omologazione dell'accordo

Vengono introdotti 2 nuovi commi all'articolo 12, L. 3/2012.

Il comma 3-ter stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis, D.Lgs. 385/1993, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il successivo comma 3-quater, prevede che il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste ai sensi dell'articolo 11, comma 2, L. 3/2012, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Procedimento di omologazione

Nell'alveo dell'articolo 12-bis, viene sostituito il comma 3 prevedendo che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'Occ.

Il nuovo comma 3-bis riprende le sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Questi non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

L'articolo 13, L. 3/2012 viene modificato eliminando il riferimento ai crediti di cui all'articolo 7 comma 1, terzo periodo e inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti.

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

Viene introdotto un nuovo comma 7-ter all'articolo 14-ter, stabilendo che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Azioni del liquidatore

L'articolo 14-decies, L. 3/2012, viene modificato prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio

o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Debitore incapiente

Viene introdotto il nuovo articolo 14-*quaterdecies*, L. 3/2012, prevedendo che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

La valutazione di rilevanza è condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee prevista dal Regolamento di cui al Decreto 159/2013.

La domanda è presentata tramite l'Occ al giudice competente, unitamente a:

- a) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- b) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- c) copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- d) indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ comprendente:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'Occ nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

I compensi dell'Occ sono ridotti della metà.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti.

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al Tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Le previsioni di cui sopra si applicano anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020.

	<p>Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti al 25 dicembre 2020, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10, L. 3/2012, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto sopra previsto. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, L. 3/2012. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie.</p>
Articolo 8	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 8-bis	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020</p> <p>Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici Ateco di cui all'allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale di cui alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, D.L. 137/2020, è riconosciuto il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
Articolo 9-quinquies	<p>Proroga versamenti soggetti Isa</p> <p>Viene estesa a tutti i soggetti Isa operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>
Articolo 10-bis	<p>Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19</p> <p>Viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rilevano ai fini del</p>

	<p>rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del CdM 31 gennaio 2020, e successive proroghe.</p>
Articolo 11	<p>Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica</p> <p>Per consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 nei limiti delle risorse disponibili, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo di parte delle spese autorizzate di cui all'articolo 19, comma 9, D.L. 18/2020 e all'articolo 1, comma 11, D.L. 104/2020.</p>
Articolo 12, commi da 1 a 7 e articolo 12-bis, comma 2	<p>Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd</p> <p>Sono ulteriormente prorogati gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.</p> <p>Le 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato; • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. <p>Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del</p>

	<p>contributo addizionale: in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30 novembre 2020 (secondo la circolare Inps n. 139/2020, le domande relative a periodi che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro il 31 dicembre 2020).</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 12 è stato soppresso (prevedeva la scadenza al 31 ottobre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020 poi posticipata al 15 novembre 2020 come evidenziato al successivo articolo 12-<i>bis</i>).</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p>
<p>Articolo 12, commi 9 - 11 e articolo 22</p>	<p>Divieto di licenziamento</p> <p>Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.L. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p> <p>Inoltre, l'articolo 22, comma 3, prevede che, in caso di quarantena disposta dall'ASL o sospensione dell'attività didattica, in presenza di figli di età compresa fra 14 e 16</p>

	<p>anni, i genitori abbiano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
Articolo 13	<p>Sospensione versamenti previdenziali</p> <p>Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
Articolo 13-bis	<p>Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati negli allegati 1 e 2</p> <p>La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.</p> <p>È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 e 3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>I pagamenti dei contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.</p> <p>I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 13-ter	<p>Sospensione dei versamenti tributari</p> <p>È prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; - per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate

	<p>con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020;</p> <p>- per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici Ateco riportati nell'allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) ai versamenti relativi all'Iva.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p>Articolo 13-<i>septies</i></p>	<p>Proroga termine definizioni agevolate</p> <p>Slittano al 1° marzo 2021 i termini per il versamento:</p> <p>- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-<i>ter</i>, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;</p> <p>- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018;</p> <p>- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-<i>ter</i>, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019;</p> <p>- della rata delle somme dovute a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.</p>
<p>Articolo 13-<i>decies</i></p>	<p>Razionalizzazione delle rateazioni</p> <p>Viene sostituito integralmente il comma 1-<i>quater</i> dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:</p> <p>a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</p> <p>b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</p> <p>c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.</p> <p>Vengono introdotti anche i nuovi commi 1-<i>quater</i> 1 e 1-<i>quater</i>2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-<i>bis</i>, D.P.R. 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione</p>

	<p>positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al comma 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-<i>quater</i>.</p> <p>Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.</p> <p>Gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, in riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio. A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.</p>
<p>Articolo 17</p>	<p>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.</p>
<p>Articolo 17-bis</p>	<p>Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>Viene introdotta, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p>

	<p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020.</p> <p>Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangono i requisiti.</p> <p>Ai fini dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.</p>
--	---

SPECIALE Ristori e Milleproroghe – Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il D.L. 183/2020, ribattezzato Decreto Milleproroghe.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 5	<p>Invio dati corrispettivi giornalieri</p> <p>Viene rinviato al 1° gennaio 2022 l'obbligo di invio dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici.</p>
Articolo 3, comma 6	<p>Deroghe per l'approvazione dei bilanci</p> <p>Vengono prorogate alle assemblee convocate entro la data di termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020.</p> <p>A tal fine si ricorda che, in deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.</p> <p>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto</p>

	<p>avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Limitatamente alle Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i>, D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.</p> <p>Le presenti deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.</p>
Articolo 3, comma 7	<p>Proroga crediti formativi per aggiornamento professionale revisori</p> <p>In ragione dell'emergenza Covid, viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi al biennio 2020-2021 di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se ottenuti entro il 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 3, commi 9 e 10	<p>Lotteria degli scontrini</p> <p>Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio della c.d. lotteria degli scontrini.</p> <p>Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.</p>
Articolo 10, comma 6	<p>Esonero contributivo agricoltori</p> <p>Viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.</p>
Articolo 11, comma 9	<p>Sospensione termini di prescrizione</p> <p>I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.</p>

Articolo 19	<p>Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.• sorveglianza sanitaria (articolo 83, D.L. 34/2020);• <i>smart working</i> semplificato Covid-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020).
-------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta